

A V V I S O

Con ricorso al TAR del Lazio, Roma, iscritto il 28-10-2021 al NRG 10561-2021 il Dott. GULFO Giuseppe (C.F. GLF GPP 88E23 G786Y) nato a Policoro (MT) il 23.05.1988 e residente in Tursi (MT), alla Via Andrea Ferrara 35, rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti Nicola Gulfo del Foro di Matera e Donatello Genovese del Foro di Potenza, proposto

C O N T R O

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del suo Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

E NEI CONFRONTI DI

- **MANDARINO Monica e GARINI Stefania**, salvo altri,

HA CHIESTO L'ANNULLAMENTO

PREVIE MISURE CAUTELARI

- 1) del “*decreto di esclusione dalle GPS della Provincia di Milano in esecuzione della Nota MUR Prot. n. 25348 del 17 agosto 2021*” n. 10886 del 23-8-2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, col quale il ricorrente è stato escluso dagli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per la classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado;
- 2) delle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) della Provincia di Milano e delle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio aa.ss. 2020-22, nonché degli elenchi aggiuntivi alle

- graduatorie provinciali predette, per la classe di concorso ADSS, nella parte in cui escludono e/o non includono il ricorrente;
- 3) della richiamata nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca, Segretariato Generale, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;
 - 4) ove lesivo, *in parte qua*, del decreto del Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3-3-2021, recante “*costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60*”;
 - 5) ove lesivo, *in parte qua*, dell’avviso del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze in data 8-7-2021;
 - 6) ove lesiva, *in parte qua*, della circolare del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico - Uff. III, prot. n. 21317 del 12-7-2021;
 - 7) ove lesivo, *in parte qua*, del decreto del Ministro dell'Istruzione prot. n. 242 del 30-7-2021, recante disposizioni sulla “*procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*”;
 - 8) ove lesiva, *in parte qua*, della circolare del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 25089 del 6-8-2021;
 - 9) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell’interesse del ricorrente;

NONCHE' LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente, nelle more del riconoscimento del proprio titolo di abilitazione sul sostegno conseguito all'estero, di cui all'attestato n. 2030 del 31-7-2021 rilasciato dall'Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu-Mures, in Romania, all'inclusione con riserva negli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per

la classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria II Grado;

E LA CONDANNA

all'inserimento con riserva del ricorrente negli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per la classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria II Grado, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettantegli, con ordine alle Amministrazioni intimare di consentire al ricorrente di presentare le domande di assunzione al fine di ottenere il conferimento di incarichi di insegnamento e all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna, che consenta allo stesso la partecipazione al prosieguo dell'iter concorsuale,

NONCHE' LA CONDANNA

delle Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi dal ricorrente, per effetto dell'emanazione dei provvedimenti impugnati e del contegno serbato sulle istanze del ricorrente.

* * * * *

HA DEDOTTO IN FATTO CHE:

Il Ministro dell'Istruzione ha emanato il D.M. n. 51 del 3-3-2021, recante *“costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60”*, nonché il successivo D.M. n. 242 del 30-7-2021, recante disposizioni sulla *“procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”*.

Il ricorrente, laureato in giurisprudenza, avendo conseguito l'abilitazione/specializzazione per il sostegno all'estero, in data 23-7-2021 ha presentato all'Ufficio scolastico territoriale della provincia di Milano domanda d'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia della provincia di Milano per la classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria II Grado.

Con decreto n. 10286 del 10-8-2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, ha approvato le *“graduatorie provinciali supplenze (GPS) Milano, I fascia, II fascia, elenchi aggiuntivi I fascia”*,

inserendo il ricorrente al **posto 493 della classe ADSS - Sostegno** nella Scuola Secondaria II Grado dei predetti elenchi aggiuntivi, prima fascia.

Del tutto inopinatamente, dopo pochi giorni, con l'impugnato decreto n. 10886 del 23-8-2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano ha disposto "*l'esclusione per le rispettive classi di concorso dalle Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Milano e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio aa.ss. 2020-22 dei docenti inseriti nell'elenco allegato*", tra i quali anche dell'odierno ricorrente.

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha dedotto i seguenti

M O T I V I

I

Violazione e falsa applicazione: dell'art. 59 del D.L. 25-5-2021 n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23-7-2021, n. 106; dell'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60-2020, emanata in esecuzione dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 8-4-2020 n. 22, conv. in L. 6-6-2020 n. 41, e dell'art. 4 della L. 3-5-1999 n. 124; dell'art. 3, comma 1, del D.M. 242-2021.

Violazione e falsa applicazione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata con L. 11-7-2002 n. 148, dell'art. 45 del trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, della Dir. 7-9-2005 n. 2005/36/CE, come modificata dalla Dir. 20-11-2013 n. 2013/55/UE, nonché del D.Lgs. 9-11-2007 n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE.

Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza d'istruttoria, difetto di motivazione, sviamento.

Il ricorrente, avendo conseguito entro il 31 luglio 2021 l'abilitazione/specializzazione per il sostegno all'estero, non sarebbe potuto essere escluso dagli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per la classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado.

Infatti il ricorrente è in possesso dell'attestato n. 2030 del 31-7-2021, rilasciato dall'Università rumena "Dimitrie Cantemir" di Tirgu-Mures, dal quale risulta che egli, nel luglio del 2021, ha superato "*l'Esame di certificazione delle competenze professionali del Programma Postuniversitario di Formazione e Sviluppo Professionale Continuo, Formazione degli insegnanti itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale e scolastica delle persone con bisogni educativi speciali*", organizzato all'interno del Dipartimento di Formazione Professionale e Studi Postuniversitari di detta Università.

Da tale attestato risulta che il ricorrente ha conseguito, in totale, 60 crediti formativi nelle seguenti discipline: 1) Psicologia delle persone con bisogni speciali (12); Didattica nell'educazione inclusiva (12); Programmi di intervento nell'educazione inclusiva (3); Psicologia dello sviluppo (5); Psicologia dell'educazione (5); Neuropsichiatria infantile (5); Politiche di inclusione delle persone con CES (2); Tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni nell'educazione inclusiva (3); Tirocinio di specializzazione (6); Sviluppo professionale nell'educazione inclusiva (4). Il tutto con una media 8,90/10 e col voto di 10/10 nell'esame finale di Certificazione delle competenze professionali (3 crediti).

Nel suddetto documento, regolarmente tradotto in italiano ed apostillato ai sensi della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 2021, si specifica che: "*Il presente attestato sostituisce il Certificato di completamento delle competenze professionali ed è valido fino al rilascio del Certificato di completamento delle competenze professionali. L'attestato conferisce al titolare gli stessi diritti legali del Certificato di completamento delle competenze professionali*".

Di tale titolo, trasmesso all'Amministrazione scolastica con PEC del 1-8-2021, così come stabilito dalla circolare ministeriale n. 21317 del 12-7-2021, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento al Ministero dell'Istruzione con domanda inoltrata il 2-9-2021.

Ebbene, detto titolo può essere riconosciuto in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata con L. 11-7-2002 n. 148, così come

ritenuto da codesto On.le Tribunale con sentenza n. 7885/2021.

Inoltre lo stesso può essere riconosciuto anche ai sensi della dir. 7-9-2005 n. 2005/36/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), come modificata dalla dir. 20-11-2013 n. 2013/55/UE, in attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (sancito, attualmente, dall'art. 45 del trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea), nonché del D.Lgs. 9-11-2007 n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE.

Ne consegue che il ricorrente, nelle more del chiesto riconoscimento, non poteva, né può, essere escluso dagli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per la classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, come espressamente sancito:

- 1) dall'art. 59, 4° comma, del D.L. 25-5-2021 n. 73, convertito in L. 23-7-2021, n. 106, il legislatore ha stabilito che negli elenchi aggiuntivi *“possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”*;
- 2) dell'art. 7, comma 4, lett. e), dell'O.M. 60/2020 (Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), che prevede che gli aspiranti devono dichiarare: *“i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti*

con riserva di riconoscimento del titolo”;

- 3) dell’art. 3, 1° comma, del D.M. 242/2021 (Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), che prevede: ***“1. Completate le operazioni di immissioni in ruolo ai sensi dell’articolo 2, si provvede, prima dell’avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti comuni e di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”***.

L’impugnato provvedimento n. 10886 del 23-8-2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, di esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per la classe ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, è pertanto illegittimo, per contrasto coi richiamati precetti normativi. Per gli stessi motivi devono ritenersi illegittime anche le graduatorie provinciali di supplenza (GPS) della Provincia di Milano e delle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio aa.ss. 2020-22, nonché degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali predette, per la classe di concorso ADSS, nella parte in cui escludono e/o non includono il ricorrente.

Parimenti illegittima è la presupposta nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca, Segretariato Generale, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, nella parte in cui sia, eventualmente, ostativa alla inclusione in datti elenchi.

E, per gli stessi motivi, ove si ritengano contengano disposizioni ostative all’ammissione con riserva del ricorrente negli elenchi aggiuntivi, nelle more del

riconoscimento del titolo abilitante e/o di specializzazione conseguito all'estero, devono considerarsi illegittimi, *in partibus quibus*, anche:

- l'impugnato decreto del Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3-3-2021, recante “*costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60*”;
- l'impugnato avviso del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze in data 8-7-2021;
- l'impugnata circolare del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico - Uff. III, prot. n. 21317 del 12-7-2021;
- l'impugnato decreto del Ministro dell'Istruzione prot. n. 242 del 30-7-2021, recante disposizioni sulla “*procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*”;
- l'impugnata circolare del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 25089 del 6-8-2021;
- ogni altro atto generale e normativo presupposto di rango secondario.

II

Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della L. 7-8-1990 n. 241 e succ. mod e int.. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento (art. 111 Cost.).

Il provvedimento di esclusione impugnato non è stato preceduto, come sarebbe stato doveroso, dalla comunicazione di avvio del procedimento al ricorrente (contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'amministrazione competente, dell'oggetto del procedimento promosso, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui poter prendere visione degli atti), prescritta dalle norme

indicate in rubrica, a garanzia del suo destinatario, quale indefettibile presupposto di legittimità del provvedimento finale (artt. 7 e 8 L. 241/1990).

* * * * *

Con ordinanza n. 6449/2021 del 17-11-2021 il TAR del Lazio, Sezione Terza Bis, ha così statuito: *“ritenuto che nel merito il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale oM 60/2020 nella parte in cui non consentono l’iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all’estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento; ritenuta comunque la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l’ordinanza n. 6116 del 2019 dell’ordinanza presidenziale del Tar del Lazio, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l’atto introduttivo;*

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati. Dispone procedersi all’integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell’ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio. Rinvia al Presidente delle Sez. IV bis, sezione competente in materia di sostegno dal 1° gennaio 2022, per la fissazione del merito”.

TANTO PREMESSO

In esecuzione della predetta ordinanza n. 6449/2021 si notifica il suddetto ricorso e detta ordinanza ai controinteressati di cui all’allegato stralcio degli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per la classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, con l’avvertenza che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si allegano al presente avviso:

- 1) Ricorso al TAR del Lazio NRG 10561-2021;

- 2) Relativa procura speciale;
- 3) Ordinanza n. 6449/2021 del TAR del Lazio, Sezione Terza Bis;
- 4) Elenco dei controinteressati al predetto ricorso, indicati nello stralcio degli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per la classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado.

Potenza, 18 novembre 2021

Avv. Nicola Gulfo

Avv. Donatello Genovese